

	STATUTO	
	della	
	<u>“FONDAZIONE AILA ONLUS”</u>	
	con sede in Roma	
	<u>CAPO I[^]</u>	
	DENOMINAZIONE – SCOPI - SEDE	
	Articolo 1) - <u>DENOMINAZIONE</u>	
	E' costituita, in Roma, la “Fondazione AILA ONLUS”.	
	La fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi	
	del D.Lgs. del 04 dicembre 1997 n. 460, composta dai medici, ricercatori,	
	professionisti e imprenditori.	
	Articolo 2) – <u>SCOPO DELLA FONDAZIONE</u>	
	La fondazione persegue come esclusivo fine di solidarietà sociale quello di	
	creare un punto di riferimento, per l'assistenza socio sanitaria e per	
	sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo la rilevanza sociale e sanitaria	
	dell'artrosi e delle patologie osteo articolari, in tema di prevenzione e cura	
	delle stesse; la fondazione non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente	
	finalità di solidarietà sociale ed ha uno scopo generale e scopi particolari,	
	finalizzati al perseguimento e alla realizzazione dello scopo generale.	
	I) <u>Scopo generale:</u>	
	La fondazione persegue, come fine generale, quello di contribuire alla	
	diffusione ed alla tutela del principio di solidarietà sociale tra gli individui	
	in quanto forma di valore universale nel rispetto della Fratellanza, della	
	Carità, della Solidarietà tra tutti gli Uomini, senza distinzione di colore, di	
	religione, di stati sociali, di salute o malattia.	

II) Scopi particolari:

La fondazione persegue i seguenti scopi particolari e precisamente:

1) lo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni sociali delle persone maggiormente svantaggiate, socialmente e culturalmente deboli, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari, causate dalle patologie dell'artrosi, dell'osteoporosi e dell'apparato osteo-articolare in genere;

2) lo scopo di promuovere attività di istruzione, formazione e aggiornamento del personale esperto del settore, contribuendo così a diffondere e mantenere l'attenzione sulle patologie e le metodologie di cura più innovative;

3) organizzare programmi di beneficenza, per promuovere la ricerca e la cura dell'artrosi, dell'osteoporosi e delle patologie osteo articolari in genere che colpiscono gli individui e le popolazioni socialmente e culturalmente più deboli impegnandosi a fare proprie, nei limiti dei propri obiettivi e dei propri mezzi, le istanze dei malati;

4) promuovere attività di assistenza socio sanitaria attraverso l'erogazione di aiuti umanitari e sovvenzioni ai meno abbienti che abbiano bisogno di un sostegno economico per potersi sottoporre a terapie specialistiche;

5) creare un osservatorio permanente con compiti di monitoraggio epidemiologico e con annessa banca dati;

6) contribuire con le proprie iniziative, a diffondere tutte le informazioni disponibili riguardanti la prevenzione e la cura dell'artrosi, dell'osteoporosi e delle patologie osteo articolari in genere;

7) promuovere la ricerca per la prevenzione e la cura dell'artrosi,

	dell'osteoporosi e delle patologie osteo articolari in genere;
	8) mettere a disposizione degli interessati l'informazione inerente le metodologie e le innovazioni tecnologiche, nel settore delle patologie osteo-
	articolari e dell'artrosi e osteoporosi in particolare;
	9) prestare assistenza sanitaria;
	10) provvedere alla gestione, organizzazione ed amministrazione di presidi ospedalieri ed analoghe attività, secondo gli indirizzi ed i contenuti dei piani sanitari nazionali e regionali;
	11) promuovere creare e gestire in Italia ed all'estero, anche tramite convenzioni, servizi riabilitativi e sanitari sia ambulatoriali che ospedalieri, realtà di lavoro, di servizio, di riabilitazione, nel rispetto delle vigenti norme nazionali e locali in materia.
	Articolo 3) – <u>FINALITA' COMPLEMENTARI</u>
	Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:
	a) organizzare programmi di beneficenza, nazionali e internazionali, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, promuovendo raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;
	b) istituire residenze universitarie e istituti di ricerca in Italia e all'estero;
	c) stipulare accordi e commesse per promuovere e realizzare progetti di ricerca per temi specifici con specialisti, singoli o in gruppi, Istituti Universitari e non Universitari, enti nazionali ed esteri;
	d) conferire premi, borse di studio, sussidi a cittadini italiani o stranieri perché seguano, in Italia e all'estero, corsi di studio,

	perfezionamento, e ricerche scientifiche sulle discipline e tematiche oggetto
	della Fondazione;
	e) organizzare incontri e convegni di studio nazionali e
	internazionali, cicli e corsi di insegnamento superiore, universitari e
	parauniversitari, nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo, con altre
	Fondazioni ed Istituzioni italiane e/o estere;
	f) organizzare missioni di studio e di ricerca in altri Paesi, presso
	Enti ed Istituzioni specializzati, nonché partecipare ad iniziative dello stesso
	tipo con altre Fondazioni o Istituzioni Italiane ed estere;
	g) dar vita ad un proprio Centro di Studi e Documentazioni con
	Biblioteca specializzata e Archivio storico annesso, per effettuare
	direttamente studi e ricerche anche avvalendosi di borsisti e ricercatori
	interni;
	h) dar vita ad un Periodico scientifico e culturale per informare sulle
	sue attività e per pubblicare contributi a questa relativi;
	i) istituire laboratori, condurre studi e ricerche, effettuare seminari,
	convegni, conferenze, nazionali ed internazionali, cicli e corsi di
	insegnamento e di formazione, relativamente alle attività statutarie.
	l) promuovere la prestazione di cure mediche, chirurgiche generali e
	specialistiche; con partecipazione alla difesa attiva della salute in
	coordinamento con le attività delle altre istituzioni sanitarie locali; con il
	contributo alla preparazione professionale del personale sanitario e tecnico;
	con la promozione dell'educazione igienico-sanitaria del malato e del suo
	nucleo familiare, avvalendosi del proprio personale sanitario;
	m) promuovere l'istituzione, anche al di fuori della propria sede, di

	attività a ciclo diurno, ambulatoriali, domiciliari, nonché di dispensare,
	consultori, centri per la cura e la prevenzione di malattie sociali e del lavoro,
	centri per il recupero funzionale e con il compimento di ricerche e indagini
	scientifiche e medico-sociali in ordine al conseguimento degli scopi
	istituzionali.
	La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al
	presente Statuto, ad eccezione di ogni altra iniziativa e/o operazione a
	completamento o migliore fruibilità delle attività istituzionali ad esse
	direttamente connesse, e comunque non in via prevalente, che il suo
	Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento dello scopo.
	Articolo 4) – SEDE
	La fondazione ha sede in Roma Via Ettore Ximenes n. 4.
	Articolo 5) – DISCIPLINA
	Il presente Statuto non può essere modificato.
	Come unica deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, sono
	ammesse solo quelle modifiche al presente Statuto, che venissero
	esplicitamente richieste dall’Autorità Governativa competente, necessarie ai
	fini del riconoscimento statale.
	La fondazione è regolata e amministrata dalle norme contenute nel presente
	Statuto.
	<u>CAPO II^</u>
	FONDATORI - PATRIMONIO
	Articolo 6) – FONDATORI
	La Fondazione è composta dai fondatori ordinari e possono, inoltre, essere
	ammessi i “sostenitori”.
	5

	a) Sono “fondatori ordinari” le persone fisiche che rivestano la	
	qualifica di medico, ricercatore, dirigente, professionista e imprenditore ed i	
	loro eredi, persone giuridiche, le Istituzioni, Enti e Associazioni, che,	
	partecipano all’Atto Costitutivo della Fondazione.	
	b) Sono “sostenitori” gli enti, persone fisiche e/o giuridiche,	
	associazioni che contribuiranno allo sviluppo della Fondazione con la loro	
	opera e con una elargizione non inferiore ad €uro 516,45	
	(cinquecentosedici/45) versate una tantum.	
	Articolo 7) – <u>AMMISSIONE DEI SOSTENITORI</u>	
	Coloro intendano contribuire allo sviluppo e all’incremento della	
	Fondazione con la loro opera o con le elargizioni di cui alla lett. B) del	
	precedente art. 6, dovranno rivolgere apposita domanda motivata al	
	Consiglio Direttivo, che delibererà sull’accettazione dei contributi, con la	
	maggioranza ordinaria.	
	Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, adottata all’unanimità, può	
	prevedere il possesso di specifici requisiti da parte dei sostenitori, ai fini	
	dell’ammissibilità dei loro contributi, o per l’attribuzione della qualifica di	
	“sostenitori”.	
	Coloro i quali contribuiranno al sostentamento economico e patrimoniale	
	della Fondazione ai sensi del successivo articolo 9 lettera d), non avranno	
	diritto ad alcun riconoscimento all’interno dell’organizzazione della	
	Fondazione, salvo quanto stabilito all’articolo 6, ultimo comma ai fini della	
	loro qualificazione come “sostenitori”.	
	Articolo 8) – <u>ESCLUSIONE DEI FONDATORI E DEI SOSTENITORI</u>	
	Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea o la	

	esclusione dalla Fondazione dei fondatori e dei sostenitori.	
	La sospensione temporanea o l'esclusione dei fondatori e dei sostenitori può essere determinata:	
	a) dal mancato versamento, da parte dei Fondatori, nei termini previsti, delle dotazioni successive ai sensi dell'art. 9 lettera a);	
	b) dal mancato versamento, da parte dei Sostenitori, nei termini stabiliti, delle elargizioni e/o dei contributi offerti;	
	c) nel caso di attività che pongano l'opera dei fondatori e/o sostenitori in contrasto con le direttive e le finalità della Fondazione.	
	Articolo 9) – <u>PATRIMONIO</u>	
	Il patrimonio della Fondazione, per lo sviluppo e il conseguimento delle proprie finalità, è costituito:	
	a) dalla dotazione iniziale di Euro 3.615,20 (tremilaseicento- quindici/20) versate dai Fondatori di cui alla lett. a) del precedente art. 6);	
	b) dalle dotazioni successive versate dai fondatori di cui alla lettera a) del precedente art. 6 nella misura e secondo le modalità di cui al successivo art. 10;	
	c) dai contributi e dalle elargizioni dei "sostenitori" di cui alla lettera b) del precedente art. 6;	
	d) dalle elargizioni straordinarie versate dai fondatori e dai sostenitori;	
	e) dalle oblazioni, donazioni, legati, offerte e lasciti, di ogni tipo, devolute alla Fondazione da enti, persone fisiche e/o giuridiche e associazioni, sia per scopi generali, che particolari, attinenti ad incrementare il patrimonio della Fondazione.	

Articolo 10) – DOTAZIONI SUCCESSIVE

Le dotazioni successive di cui alla lettera b) del precedente art. 9 che verranno versate dai Fondatori sono determinate nella somma di Euro 32.536,78 (trentaduemilacinquecentotrentasei/78).

Articolo 11) – ATTIVITA'

La Fondazione provvede allo sviluppo della propria attività con i mezzi finanziari che le derivano:

a) dal proprio patrimonio e dalle rendite delle dotazioni patrimoniali;

b) dai proventi delle proprie iniziative e dai fondi derivanti dalle attività accessorie direttamente connesse a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse;

c) dalle oblazioni, donazioni, legati, offerte, erogazioni e lasciti di ogni tipo, devolute alla Fondazione da enti, persone fisiche e/o giuridiche e associazioni, sia per scopi generali, che particolari, attinenti alla finalità della Fondazione, che non siano espressamente destinati ad incremento del suo patrimonio.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

CAPO III^

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 12) – ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- 1) Il Presidente.
- 2) Il Segretario.
- 3) Il Consiglio Direttivo.
- 4) Il Comitato Scientifico Consultivo.

Articolo 13) – PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto, dal Consiglio Direttivo, in seduta plenaria, con delibera presa con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, e per la prima volta, nell'atto costitutivo della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione deve essere scelto tra gli iscritti agli ordini professionali in materia medico-scientifiche, docenti universitari, esperti e personaggi benemeriti ed illustri nelle sopra descritte discipline.

Il Consiglio Direttivo, con votazione unanime, può modificare i criteri di scelta del Presidente della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue veci saranno svolte dal membro più anziano del Consiglio Direttivo nella qualità di Vice Presidente. Il Presidente dura in carica tre anni.

Articolo 14) – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi e l'esecuzione dei programmi e dell'attività della Fondazione previa delibera del Consiglio Direttivo.

Inoltre il Presidente:

- a) convoca le adunanze del Consiglio Direttivo e le presiede,

	proponendo le materie da trattare;	
	b) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la	
	gestione della Fondazione e per tutto quanto occorra per l'esplicazione di	
	tutti gli affari e i programmi che vengono deliberati, per l'attuazione degli	
	scopi della Fondazione;	
	c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;	
	d) cura l'osservanza dello Statuto;	
	e) provvede alle relazioni pubbliche ed ai rapporti con le autorità	
	tutorie;	
	f) cura l'immagine della Fondazione, la rappresentanza e la tutela nei	
	confronti dei terzi e nelle sedi ritenute più opportune o su indicazione del	
	Consiglio Direttivo;	
	g) cura l'esecuzione di qualsiasi atto, anche di attività e di	
	programma della Fondazione che rivestano carattere di urgenza e di	
	indifferibilità, anche per quanto riguarda le funzioni e le competenze del	
	Consiglio Direttivo, salvo chiedere la successiva ratifica del Consiglio	
	stesso nella prima riunione utile.	
	Il Presidente decade per dimissioni e per esclusione deliberata dal Consiglio	
	Direttivo, per abuso di potere, su proposta di almeno 1/3 dei suoi	
	componenti, con votazione favorevole di almeno i due terzi.	
	Articolo 15) – <u>SEGRETARIO</u>	
	Il Segretario viene eletto, dal Consiglio Direttivo, in seduta plenaria, con	
	delibera presa con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi	
	componenti, e per la prima volta, nell'atto costitutivo della Fondazione.	
	Il Segretario svolge le seguenti funzioni:	

	a) coadiuva il Presidente nelle esecuzioni delle delibere del	
	Consiglio Direttivo;	
	b) cura, sotto la direzione e sorveglianza del Presidente, la gestione	
	ordinaria della Fondazione;	
	c) redige la bozza del Conto preventivo sull'attività e spese della	
	Fondazione;	
	d) redige la bozza del Bilancio o rendiconto annuale da sottoporre	
	all'approvazione del Consiglio Direttivo entro i quattro mesi successivi alla	
	chiusura dell'esercizio sociale;	
	e) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	Il Segretario esercita inoltre le altre funzioni eventualmente ad esso delegate	
	dal Consiglio Direttivo.	
	Il Segretario decade per dimissioni e per esclusione deliberata dal Consiglio	
	Direttivo, per abuso di potere, su proposta di almeno 1/3 dei suo	
	componenti, con votazione favorevole di almeno i due terzi.	
	Articolo 16) – <u>CONSIGLIO DIRETTIVO</u>	
	Il Consiglio Direttivo è formato in via normale da numero 6 (sei) membri,	
	oltre il Presidente; il Consiglio Direttivo uscente con propria delibera	
	adottata all'unanimità in relazione all'entità del Patrimonio e dei Fondatori	
	potrà stabilire di fissare, in qualsiasi momento per il triennio successivo il	
	numero dei membri in numero di 8 (otto) componenti oltre il Presidente.	
	Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.	
	Articolo 17) – <u>NOMINA DEL PRIMO CONSIGLIO DIRETTIVO</u>	
	Il primo Consiglio Direttivo viene nominato per la prima volta dai Fondatori	
	ordinari al momento dell'atto costitutivo della Fondazione.	

	Il Consiglio Direttivo così nominato, durerà in carica 3 (tre) anni a decorrere dall'atto costitutivo.
	Articolo 18) – <u>NOMINE SUCCESSIVE</u>
	Il Consiglio Direttivo, alla sua scadenza, viene nominato nel seguente modo:
	a) mediante elezione da parte del Consiglio Direttivo uscente.
	In caso di morte o dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, che non costituisca maggioranza, i consiglieri rimasti in carica provvederanno con delibera interna, a sostituire temporaneamente, i membri di rispettiva nomina venuti a meno. I nuovi consiglieri così nominati, decadranno insieme a quelli già in carica.
	Nel caso venga a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, questo si intenderà decaduto per intero. Il Presidente, e in sua assenza, il membro più anziano rimasto in carica, provvederà ad informare i competenti organi perché provvedano ad una nuova elezione.
	Articolo 19) – <u>RIUNIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</u>
	Il Consiglio Direttivo si riunisce, in seduta ordinaria, di norma, almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.
	La convocazione è fatta dal Presidente, con invito scritto comunicato almeno otto giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.
	Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
	Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti,

	salvo le maggioranze qualificate specifiche previste nel presente Statuto.	
	In caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
	I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti,	
	in ordine cronologico su apposito registro a cura del Segretario e devono	
	essere sottoscritte dal Presidente.	
	Articolo 20) – <u>FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</u>	
	Spettano al Consiglio Direttivo le seguenti competenze:	
	a) redige e predispone annualmente i programmi di attività della	
	Fondazione, in attuazione degli scopi di cui all’art. 2;	
	b) provvede alla programmazione in merito all’attività della	
	Fondazione ai fini di ogni decisione circa il perseguimento dello scopo della	
	Fondazione;	
	c) cura l’erogazione delle rendite del patrimonio agli scopi di	
	pubblica utilità propri della Fondazione;	
	d) predispone e organizza i programmi e le linee di intervento di	
	destinazione del patrimonio;	
	e) cura e predispone i programmi di beneficenza, premi, concorsi e	
	borse di studio;	
	f) esamina e delibera sull’accettazione delle elargizioni dei	
	sostenitori;	
	g) delibera sull’accettazione delle donazioni, legati e lasciti	
	testamentari, oblazioni, offerte, erogazioni di ogni tipo anche in via	
	preventiva e generale in occasione delle ricorrenze e manifestazioni di cui al	
	precedente art. 3;	
	h) svolge qualsiasi attività di ricerca, di aggiornamento e di studio,	

	anche attraverso apposite Commissioni di studio e avvalendosi dell'opera	
	del Comitato Scientifico Consultivo;	
	i) elegge e insidia il Presidente della Fondazione in seduta plenaria;	
	l) elegge i componenti del Consiglio Direttivo subentrante per il	
	triennio successivo;	
	m) nomina il Segretario e ne determina il trattamento giuridico nei	
	limiti di cui al citato D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;	
	n) elegge il Comitato Scientifico Consultivo e ne determina il	
	trattamento giuridico nei limiti di cui al citato D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.	
	460;	
	o) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il	
	trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto	
	privato e nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;	
	p) emana eventuali regolamenti di esecuzione del presente Statuto;	
	q) approva, entro il mese di dicembre, il Conto preventivo	
	sull'attività e sulle spese della Fondazione predisposto dal Segretario;	
	r) approva il bilancio o rendiconto annuale, predisposto dal	
	Segretario nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.	
	Articolo 21) – <u>COMITATO SCIENTIFICO CONSULTIVO</u>	
	Il Comitato Scientifico Consultivo è composto da:	
	a) Il Presidente della Fondazione;	
	b) Il Segretario Generale;	
	c) da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo, tra	
	docenti universitari e persone insigni ed esperte e cultori delle discipline	
	interessate agli scopi della Fondazione.	

I membri del Comitato Scientifico Consultivo durano in carica tre anni e	
possono essere confermati.	
Il Comitato Scientifico Consultivo ha le seguenti funzioni:	
a) fornisce al Consiglio Direttivo e al Presidente tutti i pareri di cui	
sono richiesti e li assiste sul piano tecnico, consultivo e conoscitivo, nella	
esecuzione delle loro funzioni, nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio	
Direttivo;	
b) collabora per la predisposizione di concorsi a premi, di borse di	
studio e sussidi;	
c) collabora per la organizzazione di convegni di studi nazionali e	
internazionali, e di corsi di studi e di insegnamento superiori universitari e	
parauniversitari;	
d) coadiuva nei rapporti con Università e Istituti Superiori, e per gli	
accordi di ricerca e studi per temi specifici.	
Articolo 22) – <u>COMMISSIONI DI STUDIO</u>	
Il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni di studio per l'esame di	
specifiche tematiche che si presentino nella attività della Fondazione e	
meritevoli di approfondimento scientifico.	
Le Commissioni di Studio hanno carattere transitorio per il singolo tema	
assegnato.	
Le Commissioni di Studio collaborano con il Comitato Scientifico	
Consultivo.	
Articolo 23) – <u>GRATUITA' DELLE CARICHE</u>	
Tutte le cariche previste ai precedenti articoli sono gratuite, salvo il	
rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di	

compensi, se deliberati dal Consiglio Direttivo per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto nei limiti indicati dall'articolo 10, 6^ comma del citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 24) – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1^ gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale la Fondazione è obbligata alla redazione ed approvazione del bilancio o rendiconto annuale.

Articolo 25) – VIGILANZA

La Fondazione è soggetta alla vigilanza ed al controllo delle Autorità Governative ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del codice civile e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 26) – SCIoglimento

Sono cause di scioglimento della Fondazione:

- la sopravvenuta impossibilità al raggiungimento dello scopo;
- la sopravvenuta perdita di utilità sociale dello scopo;
- la perdita totale e parziale del patrimonio qualora esso risulti insufficiente per il raggiungimento dello scopo.

Al verificarsi di uno dei predetti eventi, il Consiglio Direttivo procederà alla redazione di uno stato patrimoniale finale, evidenziando il patrimonio residuo e delibererà sulla devoluzione di quest'ultimo, ai fini di pubblica utilità nel rispetto dell'obbligo di devolvere il patrimonio della organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla

Legge.

La Fondazione, in tali casi, una volta devoluto il patrimonio residuo si estinguerà e pertanto il Presidente dovrà procedere alla cancellazione della Fondazione dal Registro delle Persone Giuridiche.

Articolo 27) – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Il Consiglio Direttivo, può emanare il Regolamento di attuazione del presente Statuto, con delibera presa con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, qualora fosse necessario.

Articolo 28) – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.